



20716-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
*Proprietà - Sopraelevazione -
Violazione norme sismiche*

Lorenzo ORILIA	· Presidente -	Oggetto PROPRIETA'
Ubaldo BELLINI	· Consigliere	R.G.N. 22649/2013
Antonello COSENTINO	· Consigliere -	Cron.
Milena FALASCHI	· Consigliere Rel. -	CC - 12/01/2018
Giuseppe FORTUNATO	· Consigliere -	<i>Rep. CI</i>

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22649/2013 R.G. proposto da
SALDUCCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Pedarra, con domicilio eletto in Roma, via G. Mercalli n. 6, presso lo
studio dell'Avv. Alessandro M. Levanti;

- ricorrente -

contro

PENNELLA ANNA MARIA, in qualità di erede di Rocco Pennella,
rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Fulchino e Fernando
Donnini, con domicilio eletto in Roma, via Girolamo Boccardo n.
26/a, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Fredella;

- controricorrente -

contro

PENNELLA MICHELE

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 64 depositata il
14 febbraio 2013 e notificata il 26 giugno 2013.

*226/18
or*

my

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018 dal Consigliere Milena Falaschi.

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:

- il Tribunale di Foggia (dinanzi al quale le parti erano state rimesse per la decisione di merito), con sentenza non definitiva n. 178 del 2006, dichiarava che l'intervento edilizio di sopraelevazione eseguito da Antonio Salducco e Cristina Fierro non era conforme alla disciplina antisismica e per l'effetto li condannava ad eseguire l'intervento, demolitorio o integrativo, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, oltre a condannarli in via generica al risarcimento dei danni in favore di Michele ed Anna Maria Pennella, quali eredi dell'attore, Rocco Pennella;

- sul gravame interposto dai coniugi Salducco - Fierro, chiesta da quest'ultima nuovamente la estromissione dal giudizio per non essere proprietaria dell'immobile, la Corte d'appello di Bari, nella resistenza degli appellati, riunito al gravame quello proposto dai medesimi Sanducco - Fierro avverso la sentenza definitiva n. 639 del 24 aprile 2010 (con la quale gli appellanti venivano condannati ad eseguire gli interventi di consolidamento statico dell'intero edificio, oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 56.188,05, corrispondente alla spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico dell'immobile, rigettate per il resto domanda attorea e quella riconvenzionale), accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Fierro; in parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado, condannava il solo Salducco al pagamento in favore dei Pennella della somma di € 37.554,24, compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendole per il resto a carico del Salducco, compensate interamente nei confronti della Fierro. In particolare, la corte

territoriale riteneva di riformare la sentenza definitiva quanto ai danni, perchè con la sentenza parziale il giudice di primo grado aveva condannato i convenuti a risarcire solo i danni provocati dalla non conformità dell'intervento edilizio alle prescrizioni antisismiche, non anche ai danni derivati dall'esecuzione dei lavori, specificamente, dalle infiltrazioni di acque piovane e sul punto parte attrice non aveva proposto appello incidentale per omessa pronuncia sui danni da infiltrazioni;

- per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Bari ricorre il Salducco sulla base di tre motivi;

- la Pennella resiste con controricorso, non svolte difese dagli altri intimati.

Atteso che:

va premesso che il ricorso non risulta essere stato notificato a Cristina Fierro, pure parte nei gradi di merito del giudizio, in quanto è stata dichiarata priva di legittimazione passiva dal giudice di appello e detta statuizione non risulta essere stata impugnata;

- venendo al merito, il primo motivo di ricorso (con il quale è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione per avere la corte di merito omesso di esaminare due distinti motivi di gravame, in particolare, uno sulle diverse conclusioni presentate dall'attore nel corso di causa, con conseguente mutatio libelli, ed altro sul mancato riscontro delle irregolarità denunciate, sull'assenza di analisi della concausa determinata dallo stato di fatiscenza delle strutture e sulla mancanza di motivazione quanto al superamento della situazione di pericolo) è fondato nei limiti di seguito esposti.

Esaminando le plurime prospettazioni del primo motivo di ricorso, in primo luogo deve constatarsi quanto al dictum della corte territoriale concernente la genericità della doglianza relativa al superamento della situazione di pericolo, che il giudice del gravame

ebbe a rilevare che sebbene il motivo fosse carente dell'esposizione degli interventi eseguiti a seguito delle disposizioni impartite dalle competenti autorità, la sentenza parziale di primo grado aveva emesso solo una condanna generica, rimettendo alla fase successiva del giudizio istruttoria la specificazione della necessità e dell'entità dei rimedi risarcitori. Questa ulteriore argomentazione non ha formato oggetto di specifica critica.

In altri termini, è evidente l'inadeguatezza della censura ove si consideri che la corte territoriale ha comunque ampiamente argomentato le ragioni per cui ha ravvisato che non vi fosse alcuna incidenza delle asserite condizioni di fatiscenza e di degrado dell'appartamento del Pennella rispetto ai riscontri effettuati del consulente tecnico di ufficio in ordine allo stato di entrambi gli appartamenti interessati, rispettivamente, dai lavori, quello del Salducco, e dai fenomeni dannosi, quello degli attori, non avendo peraltro il primo fornito alcun elemento di giudizio contrario alle risultanze della consulenza. Lo stesso ausiliario del giudice, inoltre, aveva accertato che le opere di modifica e di sopraelevazione realizzate dall'appellante non erano conformi alle prescrizioni antisismiche, oltre a determinare un anomalo sovraccarico alle strutture dello stabile, già di per sé vetusto.

Ne consegue che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - il motivo di appello non solo non è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specificità, ma è stato rigettato nel merito, per non essere le allegazioni dell'appellante supportate da alcun riscontro probatorio.


Risultano, quindi, pienamente soddisfatte, nella vicenda processuale in esame, le condizioni in presenza delle quali questa Corte ritiene legittima anche la c.d. motivazione per relationem (cfr., tra le altre, Cass. 19 luglio 2016 n. 14786).

Per il resto il ricorrente formula inammissibili critiche alla decisione del giudice di primo grado e all'intreccio fra giudizio cautelare e quello di merito.

Quanto alla deduzione di omesso rilievo della mutatio libelli ovvero di ultra petizione per avere i giudici del merito condannato i convenuti all'esecuzione degli interventi di consolidamento statico dell'edificio, non richiesti dagli attori con la domanda introduttiva, ma solo in sede di precisazione delle conclusioni, questo Giudice del diritto non può che reiterare i propri insegnamenti.

Su di un piano rigorosamente processuale, sussiste mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perché fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. 22 febbraio 1980 n. 1286; più di recente: Cass. 28 gennaio 2015 n. 1585).

In questi termini la questione, la corte territoriale, premesso che ha parzialmente accolto sul punto la censura formulata in appello (escludendo l'esecuzione ed i costi per tutte le opere previste dai punti da 7 a 11 della c.t.u., nonché i danni da infiltrazioni, non riproposti con appello incidentale), ha giustificato la condanna dell'appellante all'esecuzione degli interventi di consolidamento statico dell'immobile proprio in considerazione - tra l'altro - della domanda di riduzione in pristino e, dipoi, all'esito della c.t.u., l'ha ancorata, in guisa puntuale, alla non conformità dell'intervento edilizio alle prescrizioni antistismiche, che di certo non è valsa ad introdurre in giudizio un tema di indagine del tutto nuovo ovvero fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prefigurati nell'atto introduttivo (in tal senso, Cass. 26 luglio 2012 n. 13269, anche se riferito ad ipotesi di risarcimento del danno derivato da colpa medica, in cui è stato considerato il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate



dall'attore, potessero avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato).

Infine, quanto alla omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale, nella sentenza di appello è fatta precisa menzione di una pretesa alla contribuzione per i miglioramenti apportati alle parti comuni dell'edificio (realizzazione di tettoia e rafforzamento delle fondazioni) da parte del Salducco, contenuta nell'atto di impugnazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata), ma poi ^{per Corte} ha escluso trattarsi di uno specifico motivo di appello avverso la sentenza non definitiva, ^{e ha affermato} ~~non~~ non essere stata riproposta nelle conclusioni dello stesso atto di appello.

Ora, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale.

In proposito va condiviso il principio da ultimo ribadito da Cass. n. 16164/15 proprio in tema di vizio di omessa pronuncia, anche sulla scia di Cass. S.U. n. 8077/12 (contra, ancora di recente, Cass. n. 11828/14, che però non affronta i principi di fondo affermati dalla cit. Cass. S.U. n. 8077/12 sui poteri di questa S.C. come giudice - anche - del fatto processuale in tema di accertamento della validità degli atti e, a maggior ragione, della loro interpretazione finalizzata proprio alla verifica dell'esistenza o meno dell'error in procedendo denunciato).

Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, a fronte della denuncia di un error in procedendo, accertare la validità e il tenore degli atti processuali, nel caso di specie dalla piana lettura delle conclusioni formulate nell'atto di appello risulta che il ricorrente aveva formulato (oltre alle censure sull'accertamento effettuato in ordine alle domande attoree) la richiesta di

accoglimento delle "conclusioni riportate nella domanda riconvenzionale ignorata dal primo Giudice".

Tale domanda era basata sul dedotto presupposto di avere sostenuto in via esclusiva i costi per l'esecuzione di opere condominiale di consolidamento delle strutture del fabbricato, domanda rispetto alla quale il riferimento alla determinazione della quota di spettanza dei Pennella che figurava - a tutta evidenza - come autonoma domanda.

Ciò importa l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non rinvenire nella richiesta un motivo di appello per l'esame (questo sì per la prima volta) della domanda riconvenzionale.

Tale censura va dunque accolta.

- il secondo motivo (col quale viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe assunto a base del proprio convincimento tutta la documentazione relativa all'integrazione progettuale e/o condono che - a dire del ricorrente - aveva superato la relazione Marano contrastata con perizie di parte non considerate; insiste il ricorrente nella censura circa il mancato rilievo attribuito allo stato pregresso di rilievo, alla regolarità delle opere e alla insussistenza della sopraelevazione; conclude lamentando "una omessa analisi critica dei risultati atteso che l'opera era stata già esaminata dai giudici penali e dall'ufficio del Genio civile, si ripete, unico organismo titolato ad autorizzare le opere di adeguamento sismico") è inammissibile, prima che infondato, alle luce delle considerazioni sopra svolte quanto alla natura e alla incidenza delle opere realizzate sulla complessiva struttura del fabbricato dal ricorrente. In altri termini, nella censura viene riportata una visione della vicenda e del materiale probatorio che finisce per prospettare l'esatto contrario di quanto sostenuto dai giudici di merito ed anzi si contrappone alla stessa, senza

neanche indicare le ragioni per cui quest'ultima integrerebbe le violazioni lamentate.

Dunque non ricorre la censurata violazione degli artt. 115 e 342 c.p.c. posto che essa è affermata in ragione delle assunte carenze della sentenza nell'apprezzamento delle risultanze probatorie di causa. E' appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se

allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile *ratione temporis* il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

Nella vicenda all'esame, invece, il ricorrente non individua neppure quali fatti storici, decisivi ai fini della decisione, la corte di merito avrebbe omesso di prendere in esame, dal momento che censura l'omesso esame di prove documentali in relazione all'accertato stato di vetustà dell'immobile;

- infine, il terzo motivo (col quale viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c., 1117 e 1123 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non impugnata la sentenza di primo grado laddove non aveva pronunciato sulla domanda riconvenzionale) è

da accogliere per le ragioni esposte con riferimento al primo mezzo, trattandosi nella sostanza di censura reiterativa di quella posta a fondamento di parte delle prospettazioni del primo motivo;

- da ultimo il ricorrente denuncia un errore materiale che non è proponibile in questa sede, non potendo un ricorso per cassazione essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12 settembre 2011 n. 18674; Cass. 2 luglio 2007 n. 14970; Cass. 29 marzo 2005 n. 6601; Cass. 16 luglio 2001 n. 9637; Cass. 9 settembre 1998 n. 8924), correzione che — per altro — se del caso può essere effettuata anche d'ufficio da questa S.C. ai sensi dell'art. 384 ult. com. c.p.c..

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, nonchè il terzo motivo, respinto il secondo.

Per effetto dell'accoglimento parziale del primo motivo e del terzo la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P . Q . M .

La Corte, accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione ed il terzo; rigetta il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2018.

Il Presidente

Luigi 82.

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **13 AGO. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **GIEMMENEW**.

Roma, 13 agosto 2018

La presente copia si compone di 11 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.87